



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Mazzini 49

Area n. 2 Economica e Finanziaria

Ufficio Tributi – Tel. 0445/869329

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE GARA APERTA, IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI A CANONE ANNUO FISSO.
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021.
CIG: 7066761BA6**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2	DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 3	NORME GENERALI
Art. 4	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Art. 5	VERSAMENTO DEL CANONE - CAUZIONI
Art. 6	RAPPORTI CON L’ENTE
Art. 7	CONCESSIONI DI POTERE
Art. 8	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Art. 9	INFORTUNI E DANNI-RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Art. 10	VARIAZIONE DI TARIFFA
Art. 11	DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 12	SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 13	GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 14	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – IMPIANTI E ATTREZZATURE
Art. 15	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA E DIRITTI
Art. 16	PERSONALE
Art. 17	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Art. 18	UFFICI COMUNALI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA’
Art. 19	REGISTRI E STAMPATI
Art. 20	ISPEZIONI E CONTROLLI
Art. 21	PENALITA’
Art. 22	DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Art. 23	PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI
Art. 24	TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 25	ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 26	ACCESSO AGLI ATTI
Art. 27	CONTROVERSIE
Art. 28	NORME DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativo contenzioso, a canone annuo fisso, eseguite nell'ambito di tutto il territorio comunale, in conformità al decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune di Breganze appartiene, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., alla classe V.

La concessione del servizio riguarda l'attività di accertamento e riscossione di entrate comunali per cui l'affidamento dovrà avvenire a favore di operatori iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, introdotto dall'art. 53, D.Lgs. 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla Legge 28/01/2009 n. 2 e s.m.i., aventi un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione oggetto del presente capitolato ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/01/2018, con possibilità di rinnovo o proroga alla scadenza, a descrizione dell'Amministrazione e se consentito dalla normativa vigente.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Nel caso in cui, nel corso della concessione, fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in altro/i tipo/i di entrata/e, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, al fine di procedere a nuova gara per la gestione della nuova entrata; qualora invece il Comune decida per la prosecuzione della concessione, anche temporanea, saranno apportati, se necessario, gli opportuni correttivi al contratto.

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Concessionario subentrante tali importi comprensivi degli interessi legali maturati. Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.

Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

ART. 3 NORME GENERALI

Il Concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi, decreti, norme e regolamenti anche dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale. Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato:

- tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità regolata dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta sulle pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”, e le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale;
- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).
- Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di G.C. n. 19 del 30/01/2014 e pubblicato sul sito internet del Comune di Breganze;

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché articoli nn. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo n. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 62 del D.P.R. n. 207/2010, purchè iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997;

ART. 5 VERSAMENTO DEL CANONE - CAUZIONI

Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo fisso, offerto in sede di gara, da versare alla tesoreria del Comune in rate trimestrali, ciascuna di pari importo, scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario anche con riferimenti agli interessi moratori, il Comune può procedere ad escussione della cauzione ed alla immediata risoluzione del contratto, previa decadenza della concessione.

Per il ritardato versamento delle somme dovute si applica l’interesse legale corrente.

Entro il 30 gennaio dell’anno precedente, il concessionario trasmette al Comune il “conto della gestione”, salvo diverse disposizioni normative.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi derivante dal presente capitolato, l’aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto e dell’inizio dei servizi, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è svincolata al termine della concessione e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 6 RAPPORTI CON L’ENTE

Il Concessionario è tenuto a garantire quanto segue:

- consulenza per le attività istruttorie preliminari all’approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o alle delibere tariffarie;
- la gestione, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, delle manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni.

ART. 7 CONCESSIONE DI POTERI

Il Concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del servizio, ivi compresa la riscossione e l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Spetta al Concessionario organizzare il servizio di competenza con personale e mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 507/1993, in relazione alle entrate allo stesso affidate in concessione, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi ai periodi antecedenti all'inizio della concessione.

ART. 8 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

ART. 9 INFORTUNI E DANNI-RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Breganze e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

Il Concessionario con effetti dalla decorrenza della concessione si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere in vigore, per tutta la durata della concessione, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni recati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro.

ART. 10 VARIAZIONE DI TARIFFA

Il Concessionario del servizio è tenuto ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i..

Qualora, nel corso della concessione, si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o deliberazioni comunali, variazioni delle vigenti tariffe superiori al 10%, il canone annuo fisso convenuto dovrà essere ridefinito in contraddittorio con l'Impresa, tenendo altresì conto delle variazioni di gettito derivanti da espansione del territorio o della base imponibile. Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa, per spese di notifica e rimborsi spese. Restano, pertanto, a suo carico eventuali servizi non previsti da norme di Legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente, come quelli previsti nel quinto e sesto capoverso dell'art. 13 seguente.

ART. 11 DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, anche in forma parziale. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

In tal caso, come per altre eventuali inadempienze dell'appaltatore il Comune avrà diritto, senza alcuna particolare formalità o denuncia, oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e penale.

Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere svolto con continuità e senza interruzioni.

ART. 12 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario le spese contrattuali inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

Il conseguente atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 24.04.1986, trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità dovrà essere eseguita con l'osservanza del presente capitolato e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 nonché del vigente Regolamento Comunale e rapportata alle tariffe vigenti alla data di decorrenza del contratto; la gestione è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria.

Il Concessionario non è responsabile per atti posti in essere su espressa disposizione dell'autorità comunale e sui quali il Concessionario ha manifestato le proprie riserve, se riconosciuti successivamente non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.

Il Concessionario o un suo delegato dovrà tenere costanti contatti con l'Ufficio Comunale competente.

Il Concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e potrà per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o agenzia di zona, l'elaborazione degli atti relativi.

Il Concessionario si impegna a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del Concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato bollettino di c.c.p. precompilato, dovrà essere spedito almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del pagamento;

Il Concessionario si impegna a trasmettere nel mese di dicembre di ciascun anno, in formato idoneo alla pubblicazione all'Albo on line, sul sito internet e negli altri spazi pubblici riservati alla comunicazione istituzionale dell'Ente, le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta, il recapito istituito nel territorio comunale per la gestione del servizio ed ogni altra informazione utile al contribuente per l'assolvimento degli adempimenti connessi o conseguenti all'esposizione pubblicitaria richiesti dalla Legge o dai regolamenti.

Il Concessionario potrà conservare presso la propria sede la documentazione amministrativa-contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli uffici comunali.

Il Concessionario ha l'obbligo, altresì, di fornire al Comune concedente, al termine di ciascun anno l'elenco su supporto informatico dei singoli contribuenti, con l'indicazione degli importi versati. Il medesimo ha, altresì, l'obbligo di dichiarare, a mezzo dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei suddetti dati.

Il Concessionario, all'inizio del servizio, deve prendere in consegna dal Comune gli impianti in opera destinati alle pubbliche affissioni.

ART. 14 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – IMPIANTI E ATTREZZATURE

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri).

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario dovrà comunque provvedere alla fornitura di quadri e stendardi per le affissioni nella quantità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 507/93.

L'intervento sull'impiantistica per pubbliche affissioni dovrà essere effettuato sia in relazione al citato art. 18, sia in caso di necessità di sostituzione dell'impiantistica esistente per motivi di fatiscenza o pericolosità degli impianti.

Le spese di manutenzione e di sostituzione di tutti gli impianti, sia quelli che saranno forniti, sia quelli esistenti, saranno a totale carico del Concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune.

Fanno carico al Concessionario, sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati od Enti per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano applicati impianti pertinenti il predetto servizio.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, con la massima sollecitudine possibile e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti.

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.

ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA E DIRITTI

Il Concessionario può, emettendo i relativi atti ingiuntivi, avvalersi del procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i., per procedere al recupero dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dovuti a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio e non pagati nei tempi e nei modi stabiliti dall'apposito regolamento comunale;

ART. 16 PERSONALE

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli

accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

ART. 17 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

ART. 18 UFFICI COMUNALI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Il Concessionario, al fine dello svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, dovrà disporre nell'ambito del territorio comunale di un recapito presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

ART. 19 REGISTRI E STAMPATI

Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 20 ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune.

ART. 21 PENALITA'

Per le infrazioni alle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate a carico del Concessionario le seguenti penalità:

- *Per il ritardo nei versamenti del canone saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo;*
- *Per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato, nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali.*

In caso di accertate omissioni, la Ditta riceverà la contestazione in forma scritta mediante fax o per via telematica, con l'indicazione dell'inadempimento riscontrato e la penale

prevista. La ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte anche via fax o per via telematica, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di addebito.

In caso di mancato invio nei termini delle controdeduzioni o in caso di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure di cui sopra. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla ditta entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Il Concessionario deve provvedere al pagamento delle sanzioni comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo della cauzione di un importo equivalente alle sanzioni comminate e non pagate.

ART. 22 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289;
- fallimento o concordato preventivo;
- inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
- quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- mancato versamento di due rate consecutive delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ente appaltante, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'ente appaltante si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'ente nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nel termine indicato;
- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- contegno abituale scorretto da parte del personale del concessionario durante l'espletamento del servizio;
- per reiterati e gravi inadempimenti nell'arco della vigenza contrattuale;
- per violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Breganze (approvato con delibera di G.C. n. 19 del 30/01/2014) e disponibili sul sito internet www.comune.breganze.vi.it ;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del codice civile.

Nei casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. e anticipata via fax, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Art. 23 PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/99.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 25 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato d'onere qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune di Breganze avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Art. 26 ACCESSO AGLI ATTI

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo per ciascun concorrente di autorizzare l'Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, in base alla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti presentate da altri concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, occorre che il concorrente **precisi analiticamente, esclusivamente nella Istanza di partecipazione, quali sono le informazioni e/o documentazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale** per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti nonché **comprovare ed indicare le specifiche motivazioni** della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che **non saranno tenute in considerazione motivazioni generiche e non comprovate da specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.**

In mancanza di tale dichiarazione, la Stazione Appaltante si riterrà esonerata dal tenere in considerazione il diniego stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Art. 27 CONTROVERSIE

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 204 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 120, del D.Lgs. 0.07.2010, n. 104 e s.m.i..

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'onori, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs n. 507/1993, e successive modifiche, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili nonché tutte le altre norme vigenti in materia.